

DECISIONE N. 708/89/CECA DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 1989

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, laminati a freddo, originari della Jugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2424/88/CECA della Commissione, del 29 luglio 1988, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni (¹), e la relativa rettifica (²), in particolare l'articolo 11,

previe consultazioni nell'ambito del comitato istituito dalla suddetta decisione,

considerando quanto segue :

A. PROCEDURA

(1) Nel marzo 1988 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla Confederazione europea delle industrie siderurgiche (EUROFER) a nome di determinati produttori, la cui produzione rappresenta la maggior parte della produzione comunitaria del settore. La denuncia conteneva elementi di prova relativi al dumping e al notevole pregiudizio da esso derivante, ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. La Commissione, pertanto, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (³), ha annunciato l'apertura di una procedura antidumping riguardante le importazioni nella Comunità di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati (esclusi gli acciai detti « magnetici »), di spessore uguale o superiore a 600 mm, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, di cui ai codici NC 7209 11 00, 7209 12 90, 7209 13 90, 7209 14 90, 7209 21 00, 7209 22 90, 7209 23 90, 7209 24 91, 7209 24 99, 7209 31 00, 7209 32 90, 7209 33 90, 7209 34 90, 7209 41 00, 7209 42 90, 7209 43 90, 7209 44 90, 7209 90 10, 7209 90 90, originari della Jugoslavia, ed ha aperto un'inchiesta.

(2) La Commissione ha ufficialmente avvisato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori ed i ricorrenti e ha dato alle parti direttamente interessate la

possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

- (3) La maggior parte dei produttori/esportatori jugoslavi e alcuni importatori noti alla Commissione hanno presentato osservazioni. Uno degli importatori ha chiesto e ottenuto un'audizione.
- (4) Non sono invece pervenute comunicazioni da parte o a nome degli acquirenti o dei trasformatori comunitari dei prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, laminati a freddo, che costituiscono oggetto della procedura.
- (5) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'accertamento preliminare ed ha svolto inchieste in loco presso le seguenti imprese :

produttori CEE :

- Stahlwerke Peine-Salzgitter AG, Salzgitter, Repubblica federale di Germania,
- Cockerill Sambre SA, Seraing, Belgio,
- Italsider SpA, Genova, Italia,
- Hoogovens Groep BV, Ijmuiden, Paesi Bassi,
- British Steel plc, Londra, Regno Unito ;

importatori CEE :

- Sam Industriestoffhandels GmbH, Werne, Repubblica federale di Germania,
- Intersteel and Metals Srl, Milano, Italia.

(6) La Commissione ha chiesto e ricevuto osservazioni scritte particolareggiate dai produttori comunitari ricorrenti e da alcuni importatori, e ha sottoposto le informazioni ricevute alle verifiche ritenute necessarie.

(7) La Commissione, inoltre, ha inviato questionari ai produttori jugoslavi notoriamente interessati onde ottenere le informazioni necessarie ed ha prorogato ampiamente il termine stabilito per la risposta. Tuttavia i produttori jugoslavi hanno fornito dati incompleti, rifiutando in particolare di comunicare i dati relativi ai quantitativi e ai prezzi sul loro mercato nazionale nonché a determinate operazioni di esportazione. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che non fosse d'uopo procedere ad una verifica in loco ed ha deciso di basare l'accertamento preliminare sugli elementi di prova disponibili.

(8) L'inchiesta relativa al dumping riguarda il periodo 1° gennaio 1987 - 30 giugno 1988.

(¹) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 18.

(²) GU n. L 273 del 5. 10. 1988, pag. 19.

(³) GU n. C 184 del 14. 7. 1988, pag. 4.